

Legge regionale 30 novembre 1995, n.102

**Modifica alla L.R. 1° giugno 1994, n. 42 - Disciplina sulla ossigenoterapia domiciliare**

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'art. 3 della LR 1 giugno 1994, n. 42)

L'art. 3 della LR n. 42/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Destinatari e modalita' di trattamento)

1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 al fine dell'ammissione al trattamento.

2. Al fine di consentire una migliore fruibilita' del servizio, l'ammissione al trattamento e' consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilita' di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine e' subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle Aziende sanitarie".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'art. 4 della LR 1 giugno 1994, n. 42)

L'art. 4 della LR n. 42/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modalita' di erogazione)

1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui alla presente legge.

2. Per i fini di cui all'art. 3 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le

Aziende Unita' sanitarie locali sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantita' di ossigeno effettivamente consumata.

3. Le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all'art. 3".

#### ARTICOLO 3

(Abrogazione dell'art. 5 della LR 1 giugno 1994, n. 42)

1. L'articolo 5 della LR n. 42/1994 e' abrogato.

#### ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 1 giugno 1994, n. 42 )

L'art. 6 della LR n. 42/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6

8Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1996 si provvede, per tale anno e per gli anni successivi, con legge di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al capitolo 17165 del bilancio 1995.

2. Per l'anno 1995 continua a produrre effetti l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, della LR 1 giugno 1994, n. 42".